

	Numero 114792 di Repertorio Numero 45358 di Raccolta	
	ATTO RECANTE INTEGRAZIONE E RETTIFICA DI	AGENZIA DELLE EN- TRATE
	ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	UFFICIO DI GENOVA 1
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato il 02/09/2026 n. 30998 Serie 1T
	L'anno duemilaventisei, il giorno sei del mese di agosto in	Pagati euro 200,00
	Genova, Via Roma civico cinque interno cinque.	
	Innanzi a me Avvocato Paolo Lizza, Notaio alla sede di Genova,	
	iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e	
	Chiavari, sono comparsi i signori:	
	- FILIPPI IVANO, nato a Genova il giorno diciotto luglio mil-	
	lenovecentosessantacinque, domiciliato in Campomorone, Via	
	Villa Berrone n. 6, codice fiscale: FLP VNI 65L18 D969P;	
	- SAVONA CLAUDIO, nato a Genova il giorno ventinove aprile	
	millenovecentosessantotto, domiciliato in Genova, Via A. Oli-	
	veri n. 29/1, codice fiscale: SVN CLD 68D29 D969K;	
	- FANTONI ADRIANO, nato a Genova il giorno quattro agosto mil-	
	lenovecentocinquantotto, domiciliato in Genova, Via Antonio	
	Mosto n. 7/7, codice fiscale: FNT DRN 58M04 D969H;	
	- STORACE MARCO, nato a Genova il giorno sette giugno milleno-	
	vecentosessantaquattro, domiciliato in Genova, Via Rio Salto	
	n. 1/19, codice fiscale: STR MRC 64H07 D969J;	
	- MARTINENGO MAURIZIO, nato a Genova il giorno ventitré maggio	
	millenovecentosessantasei, domiciliato in Genova, Corso Europa	
	n. 269/12B, codice fiscale: MRT MRZ 66E23 D969C, il quale di-	
	chiara di intervenire e agire nel presente atto in proprio e	

nella sua qualità di procuratore speciale, in rappresentanza
del signor:

- CURZI MARCO, nato a Genova il giorno ventitré marzo mil-
vecentosessantasette, domiciliato in Genova, Via Monte Zovetto
n. 21/10, codice fiscale: CRZ MRC 67C23 D969Y, a quanto infra
legittimato in forza di procura speciale a mio rogito in data
23 luglio 2026, repertorio numero 114715; quale procura, che
il nominato procuratore dichiara essere tuttora valida e non
revocata, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a
farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per
espressa dispensa avutane dai Comparenti e con il mio consen-
so;

- MAGGI FAUSTO, nato a Genova il giorno ventotto novembre mil-
lenovecentocinquantotto, domiciliato in Sesta Godano, Via Got-
tero n. 7, codice fiscale: MGG FST 58S28 D969Y.

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-
sonale io Notaio cono certo, mi richiedono di ricevere il pre-
sente atto mediante il quale

PREMETTONO

- che con atto a mio rogito in data 23 aprile 2026, repertorio
numero 114328, raccolta numero 45034, registrato a Genova il
14 maggio 2026 al numero 16764 Serie 1T, essi comparenti hanno
costituito, ai sensi e per gli effetti della legge 15 Aprile
1886 n. 3818, una Società di Mutuo Soccorso denominata "**DOMUS**
& MOBILITA' Società di Mutuo Soccorso" siglabile in "**DOMUS &**

MOBILITA' Mutua", con sede in Genova, Via Innocenzo Frugoni n. 11/6, approvando il relativo Statuto che trovasi allegato all'atto a mio rogito sopra citato sotto la lettera "A";

- che è intento dei soci costituenti che detta Società di Mutuo Soccorso venga iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., assumendo, per l'effetto, la personalità giuridica e con inserzione, alla fine della denominazione, dell'acronimo ETS;
- che, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (cd. "Codice del Terzo Settore"):
 - * le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e s.m.i., la quale prevede, tra l'altro, che debba essere indicato nello Statuto sociale l'indirizzo della sede legale della Società e che tra gli organi sociali debba esserci un Collegio Sindacale, indipendentemente dal superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del "Codice del Terzo Settore";
 - * non è ammesso il procedimento di cooptazione in caso venga meno, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Direttivo;
- che, per mero errore materiale:
 - * nello Statuto allegato al citato atto costitutivo a mio rogito in data 23 aprile 2029:
 - ** non è stato indicato l'indirizzo della sede legale della

società;

** non è stata prevista la nomina di un Collegio Sindacale ma soltanto quella di un Organo di Controllo, da nominarsi in caso di superamenti dei limiti previsti dai suddetti articoli 30 e 31 del "Codice del Terzo Settore";

** all'articolo 22 è stata prevista l'applicazione del procedimento di cooptazione in caso venga meno, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Direttivo;

* nell'atto costitutivo suddetto non si è proceduto alla nomina del Collegio Sindacale;

- che è ora intento dei Comparenti, nella loro qualità di soci costituenti la Società di Mutuo Soccorso denominata **"DOMUS & MOBILITA' Società di Mutuo Soccorso"**, rettificare e integrare il suddetto atto costitutivo a mio rogito in data 23 aprile 2026, repertorio numero 114328, raccolta numero 45034, registrato a Genova il 14 maggio 2026 al numero 16764 Serie 1T nonché lo Statuto sociale ad esso allegato, integrando i medesimi, nei punti sopra indicati;

- che è altresì intento dei soci costituenti signori FILIPPI IVANO, SAVONA CLAUDIO, FANTONI ADRIANO, STORACE MARCO, MARTINENGO MAURIZIO, CURZI MARCO, come sopra rappresentato, e MAGGI FAUSTO:

* modificare l'articolo 10 dello Statuto sociale, relativo al Fondo di Solidarietà Intergenerazionale definendo lo stesso, nella rubrica di detto articolo, "Sussidio di Premorienza" e

specificando nell'articolo medesimo che detto sussidio potrà essere erogato per i casi di decesso derivante da circolazione stradale;

* modificare, altresì, l'articolo 22 dello Statuto sociale, prevedendo che un Consigliere possa essere dichiarato decaduto quanto non partecipi, senza giustificato motivo, a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo e non, come ad oggi previsto, a tre sedute consecutive.

Enunciate le quali premesse, aventi lo stesso valore delle disposizioni che seguono, cui si connettono direttamente, i Comparenti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO UNO

I Comparenti signori FILIPPI IVANO, SAVONA CLAUDIO, FANTONI ADRIANO, STORACE MARCO, MARTINENGO MAURIZIO, CURZI MARCO, come sopra rappresentato e MAGGI FAUSTO, fatto riferimento all'atto a mio rogito in data 23 aprile 2026, repertorio numero 114328, raccolta numero 45034, registrato a Genova il 14 maggio 2026 al numero 16764 Serie 1T, con il quale atto essi Comparenti hanno costituito, ai sensi e per gli effetti della legge 15 Aprile 1886 n. 3818, una Società di Mutuo Soccorso denominata **"DOMUS & MOBILITA' Società di Mutuo Soccorso"** siglabile in **"DOMUS & MOBILITA' Mutua"** come meglio descritto in premessa, dichiarano e convengono di rettificare e integrare l'atto suddetto come segue:

a) dichiarano di nominare, come nominano, un Collegio Sindaca-

le nelle persone dei signori:

* quali **Sindaci Effettivi:**

** LANDRO Ragionier MICHELE, nato a Genova il 6 aprile 1972, domiciliato in Genova, Via XX Settembre n. 1A/1, codice fiscale: LND MHL 72D06 D969A, Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con il numero 1165 A, Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 140111 con D.M. 21 aprile 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 5 maggio 2006;

** MARIANO Ragioniera SOPHIA, nata a Genova il 26 dicembre 1973, domiciliata in Genova, Via Giovanni Torti n. 5/13, codice fiscale: MRN SPH 73T66 D969H, Ragioniere Commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con il numero 1113 A, Revisore Legale iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 83475 con D.M. 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 28 settembre 1999;

** ARDUINI Dottor GIAN-RICO, nato a Verona il giorno 1 giugno 1971, domiciliato in Verona, Via S. Venier n. 7, codice fiscale: RDN GRC 71H01 L7810, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona con il numero 1226 A, Revisore Legale iscritto

nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 136051 con D.M. 22 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 29 aprile 2005;

* quali **Sindaci Supplenti:**

** PRIVITERA dottor GIUSEPPE, nato a Genova il 19 agosto 1960, domiciliato in Genova Piazza Giovanni Martinez n. 8/9, codice fiscale: PRV GPP 60M19 D969E, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con il numero 734 in data 15 gennaio 1992, Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al N. 47548 con D.M. 12 aprile 1995 in G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995

** GUIDO dottor ALFREDO, nato a Guardavalle il 5 luglio 1942 domiciliato in Genova viale Sauli n. 4/2 scala C, dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova in data 13 ottobre 1969 al N. 100 Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al numero 29854 con D.M. 12 aprile 1995 in G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995

b) stabiliscono che il signor LANDRO Ragionier MICHELE venga nominato Presidente del Collegio Sindacale;

c) stabiliscono, altresì, che il Collegio Sindacale come sopra nominato duri in carica tre esercizi e, pertanto, fino alla

data dell'assemblea che approverà il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2028.

ARTICOLO DUE

I Comparenti signori FILIPPI IVANO, SAVONA CLAUDIO, FANTONI ADRIANO, STORACE MARCO, MARTINENGO MAURIZIO, CURZI MARCO, come sopra rappresentato e MAGGI FAUSTO, fatto riferimento all'atto a mio rogito in data 23 aprile 2026, repertorio numero 114328, raccolta numero 45034, sopra citato e, in particolare, fatto riferimento allo Statuto sociale allo stesso allegato e con l'atto medesimo approvato, dichiarano e convengono di rettificare e integrare lo Statuto sociale suddetto come segue:

a) modifica dell'**articolo 1** con inserzione dell'indirizzo della sede legale della società e conseguente modifica dell'articolo medesimo nel seguente nuovo testo:

"Art. 1) Costituzione e sede
È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Società di Mutuo Soccorso denominata "DOMUS & MOBILITA' Società di Mutuo Soccorso ETS" siglabile in "DOMUS & MOBILITA' Mutua ETS", con sede in Genova, Via Innocenzo Frugoni n. 11/6.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia (Legge 3818/1886 e d.lgs. 117/2017 e smi). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli enti competenti a norma di legge."

b) modifica **dell'articolo 10** nel seguente nuovo testo:

"Art. 10) Fondo di Solidarietà Intergenerazionale (Sussidio di Premorienza)

La Società di Mutuo Soccorso, in attuazione dei principi di mutualità e solidarietà, per i casi di decesso derivante da circolazione stradale, costituisce un apposito Fondo di Riser-
va destinato all'erogazione di un sussidio a ristoro delle
spese funerarie certificate che sono state sostenute dai su-
perstiti dei soci che potevano godere del sussidio.

1. Maturazione del diritto: Il diritto al sussidio matura
esclusivamente in favore dei soci che abbiano mantenuto una
continuità associativa e contributiva ininterrotta per almeno
5 (cinque) annualità e tali soci, salvo già inequivocabili se-
gnali di estrema compromissione dell'aspettativa di vita du-
rante il 5° anno, potranno usufruire a vita intera di questo
sussidio mantenendo la suddetta continuità.

2. Misura del sussidio: La Mutua concorre alla spesa docu-
mentata fino a un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

3. Clausola di Salvaguardia e Rimodulazione: L'entità ef-
fettiva del sussidio è strettamente subordinata alla capienza
del fondo di riserva dedicato. Il Consiglio Direttivo, con ap-
posita delibera annuale, ha la facoltà di rimodulare propor-
zionalmente l'importo erogabile al fine di mantenere l'equità
di trattamento tra tutti i soci aventi diritto, in conformità
all'andamento delle riserve sociali.”;

c) modifica **dell'articolo 11** con indicazione, tra gli organi

sociali, del Collegio Sindacale e conseguente modifica

dell'articolo medesimo nel seguente nuovo testo:

"Art. 11) Organi della Società

Sono organi della "DOMUS & MOBILITA' Società di Mutuo Soccorso":

1. L'Assemblea dei Soci;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente;

4. Il Collegio Sindacale.";

d) modifica **dell'articolo 22** con eliminazione della previsione del procedimento di cooptazione qualora venga meno uno dei Consiglieri e inserzione della previsione che il Consigliere possa essere dichiarato decaduto in caso non partecipi, senza giustificato motivo, a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo con conseguente modifica dell'articolo medesimo nel seguente nuovo testo:

Art. 22) Doveri dei Consiglieri

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a cinque riunioni consecutive o risulti irreperibile per oltre trenta giorni, viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso, il Presidente deve convocare d'urgenza l'Assemblea Ord-

naria per la nomina del nuovo organo amministrativo.”;

d) inserzione di un **nuovo articolo 23** relativo al Collegio Sindacale, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, articolo 23 del seguente letterale tenore:

"Art. 23) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria fra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea ordinaria che procede alla nomina designerà il presidente del Collegio sindacale e fisserà la loro retribuzione.

La riunione del Collegio Sindacale può svolgersi anche con mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.”.

Quale Statuto, firmato dai Comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “B” a farne parte inte-

grante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai Comparenti e con il mio consenso.

ARTICOLO TRE

I Comparenti, infine, dichiarano che resta fermo ed invariato tutto quant'altro previsto e qui non modificato, nell'atto a mio rogito in data 23 aprile 2026, repertorio numero 114328, raccolta numero 45034, registrato a Genova il 14 maggio 2026 al numero 16764 Serie 1T.

I comparenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi della normativa vigente in materia, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione al presente atto.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto scritto in maggior parte a macchina da persona di mia fiducia e in minor parte a mano da me personalmente su dodici facciate e quanto fin qui della tredicesima di quattro fogli che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono a sensi di legge, essendo le ore sedici.

IN ORIGINALE FIRMATO: IVANO FILIPPI

IN ORIGINALE FIRMATO: CLAUDIO SAVONA

IN ORIGINALE FIRMATO: FANTONI ADRIANO

IN ORIGINALE FIRMATO: STORACE MARCO

IN ORIGINALE FIRMATO: MAURIZIO MARTINENGO

IN ORIGINALE FIRMATO: FAUSTO MAGGI

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LIZZA NOTAIO

	Numero 114715 di Repertorio	
	PROCURA SPECIALE	Allegato "A"
	REPUBBLICA ITALIANA	N° 114792 di Repertorio N° 45358 di Raccolta
	L'anno duemilaventisei, il giorno ventitre del mese di luglio	
	in Genova, Via Roma civico cinque interno cinque.	
	Innanzi a me Avvocato Paolo Lizza, Notaio alla sede di Genova,	
	iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e	
	Chiavari, è comparso il signor:	
	- CURZI MARCO, nato a Genova il giorno ventitré marzo milleno-	
	vecentosessantasette, domiciliato in Genova, Via Monte Zovetto	
	n. 21/10, codice fiscale: CRZ MRC 67C23 D969Y.	
	Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità per-	
	sonale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il pre-	
	sente atto mediante il quale dichiara di nominare e costitui-	
	re, come nomina e costituisce, suo procuratore speciale il si-	
	gnor:	
	- MARTINENGO MAURIZIO, nato a Genova il giorno ventitré maggio	
	millenovecentosessantasei, domiciliato in Genova, Corso Europa	
	n. 269/12B,	
	affinché, a nome, per conto ed in rappresentanza di esso man-	
	dante e in concorso con esso nominato procuratore, intervenga	
	ad atto integrativo e, per quanto d'uopo, di rettifica	
	dell'atto costitutivo della società "DOMUS & MOBILITA' Società	
	di Mutuo Soccorso" siglabile in "DOMUS & MOBILITA' Mutua" ,	
	stipulato con atto a mio rogito in data 23 aprile 2026, reper-	

torio numero 114328, raccolta numero 45034, registrato a Genova il 14 maggio 2026 al numero 16764 Serie 1T, al fine dell'iscrizione dell'atto medesimo nell'apposita Sezione Speciale del competente Registro delle Imprese e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Per l'espletamento di quanto costituisce oggetto della presente procura, il nominato procuratore è espressamente autorizzato a:

- intervenire nello stipulando atto integrativo e, per quanto d'uopo di rettifica, sottoscrivendo il medesimo unitamente ai suoi allegati;
- apportare all'atto suddetto e all'allegato Statuto tutte le modifiche necessarie al fine dell'iscrizione della costituita società nell'apposita Sezione Speciale del competente Registro delle Imprese e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- nominare i componenti del Collegio Sindacale;
- introdurre in detto atto costitutivo e nell'allegato Statuto qualunque clausola e/o previsione che dovesse essere necessaria o sembrare appropriata al fine del perfezionamento dell'atto da stipularsi;
- approvare il nuovo testo di Statuto sociale che regolerà la vita della società;
- fare tutto quant'altro utile e/o necessario per l'espletamento dell'incarico, senza che mai al nominato procu-

ratore possa essere eccepito difetto e/o imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa di rato et valido sotto gli obblighi di legge, compreso quello del rendiconto e da esaurirsi in unico contesto.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi della normativa vigente in materia, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione al presente atto.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto scritto in maggior parte a macchina da persona di mia fiducia e in minor parte a mano da me personalmente su due facciate e quanto fin qui della terza di un foglio che ho letto al Comparente il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive ai sensi di legge, essendo le ore diciassette e trenta minuti

IN ORIGINALE FIRMATO: MARCO CURZI

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LIZZA NOTAIO

	STATUTO SOCIALE	
	Art. 1) Costituzione e sede	Allegato "B" N° 114792 di Repertorio N° 45358 di Raccolta
	È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Società di	
	Mutuo Soccorso denominata "DOMUS & MOBILITA' Società di Mutuo	
	Soccorso ETS" siglabile in "DOMUS & MOBILITA' Mutua ETS", con	
	sede in Genova, Via Innocenzo Frugoni n. 11/6.	
	Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di	
	legge in materia (Legge 3818/1886 e d.lgs. 117/2017 e smi). Il	
	trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comu-	
	ne non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunica-	
	zione agli enti competenti a norma di legge.	
	Art. 2) Carattere dell'associazione	
	La Società di Mutuo Soccorso è apartitica, ha carattere volon-	
	tario, non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale. Essa potrà partecipare qua-	
	le socio ad altri enti, associazioni o Società di Mutuo Soc-	
	corso aventi scopi analoghi, anche in regime di mutualità me-	
	diata.	
	Art. 3) Durata	
	La durata della Società di Mutuo Soccorso è a tempo indetermi-	
	nato.	
	Art. 4) Scopi e funzionamento	
	La società è retta dai principi della mutualità e senza fini	
	di lucro e ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso, in	
	tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dello	

statuto, nel rispetto dei principi delle Società di mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La Società di Mutuo Soccorso ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione assistenza previdenziale economica e sanitaria ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli Organi Sociali.

Alla realizzazione di attività mutualistiche, in forma diretta o indiretta, anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti e/o soggetti pubblici e privati, attraverso l'erogazione di assistenze sanitarie a carattere integrativo o sostitutivo di quella garantita dal servizio sanitario nazionale e da altre pubbliche istituzioni, economiche e sanitarie.

La Società di Mutuo Soccorso si propone, pertanto, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 di:

a) erogare ai soci sussidi in caso di infortunio, malattia, invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri imprevisti e imprevedibili eventi, con particolare riguardo alla mobilità e alle criticità abitative;

b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi, la cura e la prevenzione delle malattie e delle conseguenze degli infortuni;

c) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

d) erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari.

Ai fini di cui sopra la società predisporrà piani di assistenza solidale regolati da appositi Regolamenti;

e) svolgere attività educativa ed informativa per migliorare la capacità dei soci a gestire i propri impegni economici e professionali;

f) svolgere attività di carattere educativo e culturale fornendo supporto e preparazione per l'aggiornamento professionale e il superamento di prove volte all'ottenimento di abilitazioni lavorative dei soci;

g) istituire borse di studio, premi e convegni di interesse sociale;

h) promuovere manifestazioni e attività sociali, collaborando con enti pubblici e privati;

i) stipulare convenzioni e contratti con professionisti, aziende e associazioni per facilitare l'accesso dei soci a servizi agevolati.

La società potrà collaborare in regime di "Mutualità Mediata" con altri enti del Terzo Settore o Società di Mutuo Soccorso iscritte all'Albo.

Per la realizzazione di quanto previsto nei punti precedenti

del presente articolo, la Società di Mutuo Soccorso potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi allo statuto.

Per garantire trasparenza e operatività la società si doterà di una piattaforma informatica e di un sito internet funzionale alla gestione dei sussidi e alla diffusione della cultura mutualistica tra i soci.

La società non esercita le attività di cui all'art. 4 comma 5 del DPR 26/10/1972, n. 633 e di cui all'art. 148 comma 4 del DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

I rapporti mutualistici con i Soci e i loro familiari nonché con le altre società di Mutuo Soccorso, Fondi sanitari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposito Regolamento da approvare in sede assembleare attraverso il quale sono stabiliti limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte delle Società così come il versamento dei relativi contributi.

Art. 5) Categorie di soci

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Soci fondatori: coloro che intervengono nella fase costitutiva dell'ente.

b) Soci ordinari: coloro che sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali. Ogni socio ha diritto a un voto e può ricevere un massimo di due deleghe. L'adesione ha durata minima annuale. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, quali la fornitura di indicazioni mendaci, garantendo il diritto di ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

Art. 6) Ammissione dei soci

Possono richiedere di diventare soci tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà, senza distinzione di sesso, razza, idee politiche o religiose. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Società di Mutuo Soccorso. La qualifica di socio si acquisisce al momento del versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di verificare i requisiti morali del nuovo socio ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, di comunicare via mail al socio stesso la propria decisione motivata e contestualmente provvedere al rimborso della quota associativa versata. All'atto dell'accettazione della richiesta da

parte della Società di Mutuo Soccorso, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

Art. 7) Doveri dei soci

Il socio, con l'ammissione, s'impegna a osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 8) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, per mancato versamento della quota associativa o dei contributi finalistici previsti dai piani di sussidio, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Art. 9) Diritti dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle iniziative della Società e di accedere ai sussidi e alle prestazioni assistenziali previsti dai Regolamenti. Possono proporre al Consiglio Direttivo nuove implementazioni dei piani di tutela, corredate da documentazione tecnica. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e di partecipare ai corsi formativi e informativi promossi dall'ente.

Art. 10) Fondo di Solidarietà Intergenerazionale (Sussidio di Premorienza)

La Società di Mutuo Soccorso, in attuazione dei principi di

mutualità e solidarietà, per i casi di decesso derivante da circolazione stradale, costituisce un apposito Fondo di Riser-
va destinato all'erogazione di un sussidio a ristoro delle
spese funerarie certificate che sono state sostenute dai su-
perstiti dei soci che potevano godere del sussidio.

1. Maturazione del diritto: Il diritto al sussidio matura
esclusivamente in favore dei soci che abbiano mantenuto una
continuità associativa e contributiva ininterrotta per almeno
5 (cinque) annualità e tali soci, salvo già inequivocabili se-
gnali di estrema compromissione dell'aspettativa di vita du-
rante il 5° anno, potranno usufruire a vita intera di questo
sussidio mantenendo la suddetta continuità.

2. Misura del sussidio: La Mutua concorre alla spesa docu-
mentata fino a un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

3. Clausola di Salvaguardia e Rimodulazione: L'entità ef-
fettiva del sussidio è strettamente subordinata alla capienza
del fondo di riserva dedicato. Il Consiglio Direttivo, con ap-
posita delibera annuale, ha la facoltà di rimodulare propor-
zionalmente l'importo erogabile al fine di mantenere l'equità
di trattamento tra tutti i soci aventi diritto, in conformità
all'andamento delle riserve sociali.

Art. 11) Organi della Società

Sono organi della "DOMUS & MOBILITA' Società di Mutuo Soccor-
so":

1. L'Assemblea dei Soci;

2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente;

4. Il Collegio Sindacale.

Art. 12) Convocazione e partecipazione all'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della Società. Hanno diritto di parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento dei contributi. Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio; ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene con preavviso di almeno quindici giorni (ridotti a cinque in caso di urgenza) mediante avviso affisso presso la sede sociale e contestuale comunicazione ai soci tramite posta elettronica o pubblicazione sul sito internet della Società, garantendo la prova dell'avvenuta comunicazione.

Art. 13) Costituzione e delibere assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del ver-

bale, che sarà sottoscritto da entrambi. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno della prima) è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14) Modalità di votazione

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo che l'Assemblea deliberi lo scrutinio segreto su proposta del Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci presenti. Le votazioni riguardanti le persone e i provvedimenti di esclusione dei soci avvengono preferibilmente a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori scelti tra i soci presenti. Ogni aderente ha diritto a un voto, in conformità al principio di democrazia e uguaglianza.

Art. 15) Compiti dell'Assemblea

In sede Ordinaria, l'Assemblea:

1. Elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
2. Approva il bilancio di esercizio (consuntivo) e il bilancio preventivo;

	3. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;	
	4. Approva i Regolamenti dei Piani di Tutela e i criteri generali per l'erogazione dei sussidi;	
	5. Fissa l'ammontare della quota associativa annuale.	
	In sede Straordinaria, l'Assemblea:	
	6. Delibera sulle modifiche dello Statuto Sociale;	
	7. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Società;	
	8. In caso di scioglimento, nomina i liquidatori e delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere destinato obbligatoriamente ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	Art. 16) Elezione e composizione del Consiglio Direttivo	
	La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra i propri soci. Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre a un massimo di nove. I consiglieri sono rieleggibili. Non possono essere nominati consiglieri l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici. In caso di vacanza di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione fino alla successiva Assemblea.	

Art. 17) Facoltà del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli riservati all'Assemblea. Il Consiglio ha la facoltà di:

- 1. Avvalersi di consulenti e professionisti esterni per attività tecniche, legali o informatiche;
- 2. Istituire commissioni di lavoro o gruppi di studio per lo sviluppo di nuovi piani di sussidio;
- 3. Disciplinare l'attività dei soci operativi, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese documentate sostenute;
- 4. Stipulare contratti e convenzioni con terzi fornitori di servizi utili alla compagine sociale.

Art 18) Oneri per lo Sviluppo e Consolidamento della Base Sociale

Per garantire il principio di mutualità intergenerazionale e la sostenibilità dei Fondi, la Mutua promuove attivamente l'estensione della compagine associativa. Il Consiglio Direttivo utilizzerà una quota dei contributi alla copertura degli oneri di organizzazione, gestione digitale e promozione sociale.

- 1. Tali importi potranno essere impiegati per:
 - 1. Contratti di Service: Collaborazioni con società esterne (Software House, Società di Marketing, Reti di Servizi) per l'implementazione tecnologica e la gestione delle adesioni.
 - 2. Rimborsi Spese di Divulgazione: Riconoscimento di oneri documentati o forfettari a favore di soci o partner strategici

che svolgano attività di informazione, assistenza al tessera-
mento e sviluppo del network territoriale.

Ogni spesa di sviluppo deve essere strettamente correlata al
raggiungimento degli obiettivi numerici necessari a garantire
l'equilibrio tecnico dei sussidi.

Art. 19) Cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

A) Il Presidente: ha la rappresentanza legale della Società;
convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea.

B) Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e lo sostituisce
in caso di assenza.

C) Il Segretario: cura gli aspetti amministrativi e redige i
verbali.

D) Il Tesoriere: cura gli aspetti contabili e la gestione fi-
nanziaria.

Art. 20) Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria, tra i quali:

1. Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. Operare per l'allargamento della base sociale nel ri-
spetto delle finalità solidaristiche;
3. Redigere i bilanci e i regolamenti dei sussidi da sotto-
porre all'Assemblea;
4. Monitorare l'equilibrio tra contributi associativi, co-
sti di gestione e riserve accantonate per l'erogazione dei

sussidi assistenziali ai soci;

5. Predisporre il bilancio di esercizio (consuntivo) e il bilancio preventivo;

6. Deliberare in merito all'ammissione o all'esclusione dei soci secondo le procedure statutarie;

7. Stipulare atti e contratti attinenti l'attività sociale e la rappresentanza verso terzi;

8. Curare la gestione e manutenzione del patrimonio sociale;

9. Deliberare la partecipazione della Società ad attività organizzate da altri enti o la collaborazione con essi in regime di mutualità mediata.

Art. 21) Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, con un preavviso di almeno ventiquattro ore inviato tramite posta elettronica o altri mezzi tecnologici che garantiscano la prova della ricezione. Le riunioni si tengono di norma mensilmente e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (video o audio conferenza), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire in tempo reale. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità, la proposta si intende re-

spinta. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22) Doveri dei Consiglieri

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a cinque riunioni consecutive o risulti irreperibile per oltre trenta giorni, viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto. In tal caso, il Presidente deve convocare d'urgenza l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 23) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria fra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea ordinaria che procede alla nomina designerà il presidente del Collegio sindacale e fisserà la loro retribuzione.

La riunione del Collegio Sindacale può svolgersi anche con mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possa-

no essere identificati dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Art. 24) Patrimonio della Società

Il patrimonio di "DOMUS & MOBILITA' Società di Mutuo Soccorso" è costituito da tutti i beni mobili (inclusi autoveicoli, hardware, software, attrezzature e arredi) e immobili che diverranno di proprietà della Società a qualsiasi titolo, nonché da eventuali donazioni, lasciti, contributi straordinari o sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità sociali. Il patrimonio è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio tra i soci. La Società ha il divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione tra i soci. Gli eventuali avanzi di ogni esercizio sono destinati a fondi di riserva indivisibili per il potenziamento dei sussidi e delle attività istituzionali. La valutazione tecnica sull'entità dei sussidi e l'aggiornamento delle prestazioni sono demandati al Consiglio Direttivo, in conformità ai Regolamenti interni. La società redige il bilancio sociale nei ca-

si e con le modalità previste dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 25) Entrate e uscite

Le entrate della società sono costituite da: quote associative, contributi per i piani di sussidio, contributi straordinari, donazioni, lasciti, finanziamenti infruttiferi dei soci e sostegni di enti pubblici o privati. Le uscite sono costituite dalle somme erogate per i sussidi assistenziali ai soci, dalle spese di gestione e dai rimborsi spese documentati per i soci che collaborano allo sviluppo della base mutualistica, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 26) Diritti dei soci sul patrimonio

I soci di qualsiasi categoria non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale, né durante la vita della Società, né in caso di recesso o esclusione. I contributi versati, ad eccezione dei finanziamenti infruttiferi espressamente qualificati come tali, sono a fondo perduto e non rivalutabili né trasmissibili agli eredi. In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui alla Legge 59/1992), previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) circa l'ente indicato dalla Mutua con delibera assembleare.

Art. 27) Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Per il primo anno di attività, qualora la durata dalla costituzione alla fine dell'anno solare risulti superiore a sei mesi, l'esercizio si intende svolto per il relativo rateo temporale con chiusura il trentun dicembre.

Art. 28) Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti interni, si applicano le disposizioni della Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni, le norme del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e, perché compatibili, le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia di Società di Mutuo Soccorso. In caso di contrasto tra le clausole statutarie e le norme inderogabili del Codice del Terzo Settore, prevalgono queste ultime.

IN ORIGINALE FIRMATO: IVANO FILIPPI

IN ORIGINALE FIRMATO: CLAUDIO SAVONA

IN ORIGINALE FIRMATO: FANTONI ADRIANO

IN ORIGINALE FIRMATO: STORACE MARCO

IN ORIGINALE FIRMATO: MAURIZIO MARTINENGO

IN ORIGINALE FIRMATO: FAUSTO MAGGI

IN ORIGINALE FIRMATO: PAOLO LIZZA NOTAIO

*Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005
Genova, li 3 SETTEMBRE 2026*